

**Norme in materia di risorse forestali.**

**Art. 10**

*(Piano forestale regionale)(1)*

**1.** Il PFR predisposto dalla Direzione centrale contiene indirizzi, obiettivi e azioni prioritarie rivolti al miglioramento della multifunzionalità del patrimonio forestale, tenuto conto delle finalità di valorizzazione economica, di sviluppo sociale delle popolazioni interessate, di tutela delle risorse idriche e del suolo, di conservazione e incremento della biodiversità e di mantenimento della funzionalità ecologica.

(2)

**2.** Il progetto del PFR viene sottoposto preliminarmente al parere della competente Commissione del Consiglio regionale che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta.

**3.** Il PFR è approvato dalla Giunta regionale e costituisce lo strumento economico, programmatico e gestionale di riferimento per i piani pluriennali di opere e interventi nel settore forestale.

Note:

**1** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 60, L. R. 22/2007

**2** Comma 1 sostituito da art. 113, comma 1, L. R. 26/2012